

MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

(Regolamento adottato ai sensi
dell'art. 5 del D.P.C.M. 3/12/2013)

Adottato con Delibera di Consiglio
n. 31 del 19/04/2021

I – PRINCIPI GENERALI	6
Art. 1. Oggetto	6
Art. 2. Definizioni	6
Art. 3. Area Organizzativa Omogenea (AOO)	7
Art. 4. Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi.....	7
Art. 5. Conservazione delle copie del registro informatico di protocollo	8
Art. 6. Tutela dei dati personali	8
Art. 7. Caselle di Posta elettronica.....	8
Art. 8. Sistema di classificazione dei documenti.....	9
Art. 9. RegISTRAZIONI diverse dal protocollo informatico.....	9
II – PIANO PER LA SICUREZZA INFORMATICA.....	10
Art. 10. Piano per la sicurezza informatica.....	10
Art. 11. Obiettivi del Piano per la sicurezza informatica	10
Art. 12. Codici identificativi per l’accesso al sistema e utilizzo dell’elaboratore	10
Art. 13. Protezione degli elaboratori	10
Art. 14. Gestione dei documenti informatici.....	11
Art. 15. Componente fisica della sicurezza.....	11
Art. 16. Componente logica della sicurezza	11
Art. 17. Componente infrastrutturale della sicurezza	12
Art. 18. Caratteristiche del sistema di protocollo informatico.....	12
III – MODALITA’ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA FORMAZIONE E LO SCAMBIO DI DOCUMENTI	13
Art. 19. Principi generali	13
Art. 20. Formazione dei documenti informatici	13
Art. 21. Formato dei documenti informatici	14

Art. 22.	Metadati dei documenti informatici	14
Art. 23.	Formazione dei registri e repertori informatici	14
Art. 24.	Documento ricevuto dall'Amministrazione.....	14
Art. 25.	Documento inviato dall'Amministrazione	15
IV – DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI.....		16
Art. 26.	Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale	16
Art. 27.	Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili.....	16
Art. 28.	Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale	16
Art. 29.	Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali	17
Art. 30.	Errata ricezione di documenti digitali.....	17
Art. 31.	Errata ricezione di documenti cartacei.....	17
Art. 32.	Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici	17
Art. 33.	Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei	17
Art. 34.	Archiviazione dei documenti informatici.....	18
Art. 35.	Classificazione, assegnazione, fascicolazione e presa in carico dei documenti	18
Art. 36.	Verifica formale dei documenti da spedire	18
Art. 37.	Registrazioni di protocollo e segnatura dei documenti in partenza e interni	18
Art. 38.	Produzione di copie cartacee di documenti informatici	19
Art. 39.	Spedizione di documenti cartacei a mezzo posta	19
V – REGOLE DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI.....		19
Art. 40.	Regole generali	19
VI – U.O. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DI REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO, DI ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI.....		19
Art. 41.	Ufficio Protocollo.....	19
Art. 42.	Servizio per la conservazione elettronica dei documenti.....	20
VII – DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE O SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE		20
Art. 43.	Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo	20

Art. 44.	Documenti soggetti a registrazione particolare	21
VIII – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE E PIANO DI CONSERVAZIONE		21
Art. 45.	Generalità	21
Art. 46.	Titolario di classificazione	22
Art. 47.	Piano di conservazione dei documenti cartacei	22
Art. 48.	Sistema di Fascicolazione dei documenti	23
Art. 49.	Versamento dei documenti nell’archivio di deposito	23
Art. 50.	Scarto archivistico e creazione dell’archivio storico.....	23
Art. 51.	Consultazione degli archivi	23
Art. 52.	Piano di Conservazione dei documenti informatici.....	24
Art. 53.	Ripristino dati in caso di “disaster recovery”	24
IX – MODALITA’ DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO		24
Art. 54.	Unicità del protocollo informatico	24
Art. 55.	Registro giornaliero di protocollo.....	25
Art. 56.	Registrazioni di protocollo.....	26
Art. 57.	Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo.....	26
Art. 58.	Segnatura di protocollo dei documenti.....	26
Art. 59.	Annullamento delle registrazioni di protocollo.....	27
Art. 60.	Documenti con oggetti plurimi.....	27
Art. 61.	Integrazioni documentarie	27
X – DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO		28
Art. 62.	Descrizione del sistema di protocollo informatico	28
XI – RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI		28
Art. 63.	Generalità	28
XII – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA.....		28
Art. 64.	Registro di emergenza	28
Art. 65.	Apertura del registro di emergenza	28

Art. 66.	Utilizzo del registro di emergenza	29
Art. 67.	Chiusura e recupero del registro di emergenza	29
XIII –	NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Art. 68.	Norma transitoria relativa alla validità del titolare	30
Art. 69.	Pubblicità del presente manuale	30
Art. 70.	Entrata in vigore	30
Allegato A –	Elenco delle Unità Organizzative.....	31
Allegato B -	Documenti soggetti a registrazione particolare e relativi metadati	32
Allegato C –	Elenco dei registri, repertori, albi ed elenchi e raccolte di dati concernenti stati, qualità personali e fatti.....	33
Allegato D –	Titolario di classificazione	34- 35
Allegato E –	Sistema di fascicolazione.....	36-37
Allegato F -	Infrastruttura hardware e software di base.....	388

I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Manuale di Gestione, adottato ai sensi della normativa vigente, disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali ed archivistici, in relazione ai procedimenti amministrativi dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente manuale di gestione si intende per:

- a) "AMMINISTRAZIONE", l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo;
- b) "TESTO UNICO", il D.P.R. 20.12.2000, n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- c) "C.A.D.", il D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- d) "REGOLE TECNICHE PI", il D.P.C.M. 3.12.2013 recante "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del C.A.D.";
- d-bis) "REGOLE TECNICHE CONS", D.P.C.M. 3,12,2013 "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"
- e) "MdG", il Manuale di Gestione;
- f) "RGD", il Responsabile della Gestione Documentale: dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione;
- g) "RdC", il Responsabile della Conservazione
- h) "RPA", il Responsabile del Procedimento Amministrativo;
- i) "AOO", l'Area Organizzativa Omogenea;
- l) "UOP", l'Unità Organizzativa di registrazione di Protocollo, cioè l'ufficio che svolge attività di registrazione di protocollo;
- m) "UC", l'Ufficio Competente, cioè l'ufficio destinatario del documento; in linea di massima ogni UC corrisponde ad un Servizio dell'Ente.
- n) "Documento informatico", il documento generato con strumenti informatici.
- o) "Documento amministrativo informatico", ovvero l'atto formato dall'amministrazione con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse.
- p) "Normativa Privacy": insieme delle norme europee (ad esempio non esaustivo: Reg. EU 679/2016, Dir. EU 680/2016) e nazionali (ad esempio non esaustivo: Dlgs 196/2003, Dlgs 101/2018, Dlgs 70/2003, Dlgs 51/2018), delle linee guida del European Data Protection Board, dei provvedimenti e autorizzazioni generali dell'Autorità Garante per la protezione dati, di altri provvedimenti applicabili emessi da organismi nazionali ed europei sulla protezione dati personali.

q) Sistemi Informativi: unità organizzativa o persona di riferimento dell'Ente preposta al controllo degli apparati facenti parte del sistema informativo-informatico in essere all'interno dell'Ente.

r) DPO – Data Protection Officer – Responsabile della Protezione Dati personali ai sensi dell'art. 39 del Regolamento EU 679/2016.

2. Per le altre definizioni si rimanda al glossario allegato al DPCM 3/12/2013 (Allegato n. 1).

Art. 3 Area Organizzativa Omogenea (AOO)

1. Per la gestione unica e coordinata dei documenti, l'Amministrazione individua un'unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, composta dall'insieme di tutte le sue unità organizzative come da elenco allegato (Allegato A – Elenco delle Unità Organizzative).

2. Il codice identificativo dell'area è oring_bg correttamente registrato all'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Art. 4 Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi

1. Ai sensi della normativa vigente, l'**Amministrazione** è dotata del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, individuandolo nella Unità Organizzativa cui afferiscono le funzioni del Protocollo e dell'Archivio.

2. Al servizio è preposto il Responsabile della predetta Unità Organizzativa, nella persona di Serena Ruggieri. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Responsabile, la direzione del servizio è affidata a Adriana Mignani.

3. La conservazione dell'integrità del sistema di protocollo informatico avviene a cura dei Sistemi Informativi.

4. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente;

c) garantisce la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo;

d) cura, di concerto con i Sistemi Informativi, la conservazione delle copie informatiche di cui alla normativa vigente in luoghi sicuri differenti (Artt. 61, 62 e 63 del "TESTO UNICO");

e) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi;

f) autorizza, con appositi provvedimenti, le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;

g) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente MdG da parte del personale autorizzato e degli incaricati;

h) cura, ai sensi della normativa vigente, il trasferimento dei documenti dagli uffici agli archivi e la conservazione degli archivi medesimi;

i) cura il costante aggiornamento del presente MdG e di tutti i suoi allegati.

Art. 5 Conservazione delle copie del registro informatico di protocollo

1. Ai sensi della normativa vigente, il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto.

Art. 6 Tutela dei dati personali

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo > tratta i dati personali secondo i criteri di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa vigente. I dati personali sono protetti con le migliori tecniche disponibili. Tali obblighi vengono estesi a tutti i soggetti che intervengono nel trattamento.

1. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo è Titolare del Trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari secondo le definizioni della normativa privacy. I dati personali, di qualunque tipologia, sono tutti quelli presenti sui documenti sottoposti a protocollo informatico.

2. Il Titolare del trattamento ha definito i dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua autorità, autorizzati al trattamento dei dati personali dei documenti, ed ha individuato i soggetti esterni Nominati Responsabili del Trattamento obbligati al rispetto di precise istruzioni su modalità e sicurezza del trattamento e sulle tutele agli da garantire interessati.

3. Il Titolare del Trattamento ha disposto proprie procedure interne di gestione della protezione dati personali che prevedono anche l'aggiornamento del Registro dei Trattamenti, la gestione delle violazioni, la gestione delle richieste degli interessati.

4. Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione Dati personali disponibile all'indirizzo lo73@me.com.

5. Il Titolare del Trattamento ha disposto di utilizzare prodotti conformi alla normativa privacy applicabile. La conformità del prodotto è demandata alle dichiarazioni del fornitore del prodotto stesso. Il Titolare del Trattamento procede alla definizione delle misure di sicurezza necessarie a garantire la conformità dell'intera installazione composta da prodotto, sistemi su cui è installato, procedure di utilizzo, sicurezza informatica.

Art. 7 Caselle di Posta elettronica

1. L'AOO è dotata della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale per la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA): ordine.bergamo@ingpec.eu; tale casella costituisce l'indirizzo PEC ufficiale dell'AOO e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento.

2. Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono accessibili, per l'invio e la ricezione di documenti, solo dall'Ufficio Protocollo (segreteria), come specificato al successivo 0, mentre per la manutenzione e la gestione tecnica è accessibile ai Servizi Informativi.

3. Ogni UOP è dotata di posta elettronica istituzionale non certificata; gli indirizzi sono riportati nel sito istituzionale secondo quanto stabilito dal D.L. 33/2013.

Art. 8 Sistema di classificazione dei documenti

1. A seguito dell'introduzione del protocollo unico e per garantire la corretta classificazione e organizzazione dei documenti nell'archivio, a partire dalla fase corrente, viene adottato il "Titolario di classificazione" di cui al successivo 0. La classificazione consente di organizzare in maniera omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti amministrativi.

Art. 9 RegISTRAZIONI diverse dal protocollo informatico

1. I documenti principali inviati e ricevuti dall'Amministrazione sono registrati all'interno del registro di protocollo informatico.

2. Sono consentite, tuttavia, forme di registrazione particolari per alcune tipologie di documenti come specificato al successivo art. 44.

II – PIANO PER LA SICUREZZA INFORMATICA

Art. 10 Piano per la sicurezza informatica

1. E' messo in atto ai sensi della normativa vigente il Piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel rispetto delle linee guida dell'AGID.
2. A seguito dell'analisi dei rischi sulla protezione dati personali effettuata, il Titolare del trattamento, d'intesa con il Responsabile della Conservazione, con il Responsabile dei Sistemi Informativi e con il DPO, ha adottato tutte le misure definite adeguate a ridurre i rischi sulla protezione dati personali a misure accettabili. L'elenco delle misure di protezione è presente in allegato insieme alla descrizione delle attrezzature informatiche in uso.
3. Il Titolare del trattamento procede alla revisione periodica dell'analisi dei rischi e delle misure di protezione e procede agli eventuali adeguamenti ove ritenuti necessari.

Art. 11 Obiettivi del Piano per la sicurezza informatica

1. Il piano di sicurezza garantisce che le informazioni siano disponibili, integre, riservate e che per i documenti informatici sia assicurata l'autenticità, la non ripudiabilità, la validità temporale.
2. I dati, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento, vengono custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 12 Codici identificativi per l'accesso al sistema e utilizzo dell'elaboratore

1. L'accesso al sistema avviene a seguito di un processo di autenticazione che viene effettuato mediante richiesta di username e password. Queste vengono verificate in tempo reale tramite un apposito sistema di autenticazione che è quindi in grado di individuare in modo univoco l'utente.
2. Il Responsabile della Gestione Documentale provvede, in prima persona o tramite un suo incaricato, a gestire i codici di accesso degli operatori, provvedendo per tempo alla disattivazione degli utenti non più abilitati alla gestione.

Art. 13 Protezione degli elaboratori

I sistemi informatici e la rete locale di collegamento sono protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi invasivi (virus, spyware, ecc.) mediante idonei programmi antivirus, regolarmente aggiornati, la cui efficacia è verificata periodicamente, in rispetto alla circolare AgID n.2/2017.

Art. 14 Gestione dei documenti informatici

1. Il sistema operativo delle risorse elaborative destinate ad erogare il servizio di protocollo informatico è conforme alle specifiche previste dalla normativa vigente. Il sistema operativo del server che ospita i file utilizzati come deposito dei documenti è configurato in maniera da consentire:

- l'accesso esclusivamente al server del protocollo informatico in modo che qualsiasi altro utente non autorizzato non possa mai accedere ai documenti al di fuori del sistema di gestione documentale;
- la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantire l'identificabilità dell'utente stesso. Tali registrazioni sono protette al fine di non consentire modifiche non autorizzate e sono conservate per il periodo di 6 mesi.

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti:

- garantisce la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei documenti e del registro di protocollo;
- assicura la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita;
- fornisce informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e gli atti dalla stessa formati al fine dell'adozione del provvedimento finale;
- consente il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
- consente, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- garantisce la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

Art. 15 Componente fisica della sicurezza

1. Il controllo degli accessi fisici alle risorse della sede è regolato secondo i seguenti principi:

- l'accesso è consentito soltanto al personale autorizzato per motivi di servizio;
- i visitatori occasionali, i dipendenti di aziende esterne e gli ospiti devono esplicitare la procedura di riconoscimento. Essi non possono entrare e trattenersi nelle aree protette se non accompagnati da personale interno autorizzato;
- ogni persona che accede alle risorse della sede in locali protetti è identificata in modo certo.

Art. 16 Componente logica della sicurezza

1. La componente logica della sicurezza è ciò che garantisce i requisiti di integrità, riservatezza, disponibilità e non ripudio dei dati, delle informazioni e dei messaggi.

2. La configurazione del sistema operativo dell'elaboratore su cui risiedono i documenti informatici (database, documenti, ecc.) sono protetti tramite autenticazione degli utenti di rete con UserId e Password richiesti durante la fase di "login" di Windows su ogni postazione PC.

3. I diritti di accesso degli utenti di rete configurati sono gestiti dai Servizi Informativi di concerto col Responsabile della Conservazione e della Gestione Documentale.

4. A tutela della sicurezza dei dati a seguito di accesso alla consolle del server, i dati del sistema di protocollo sono opportunamente occultati in modo da ridurre la possibilità di rintracciamento per accessi diversi dallo stesso applicativo.

Art. 17 Componente infrastrutturale della sicurezza

1. Presso l'amministrazione sono disponibili i seguenti impianti: antincendio; luci di emergenza; continuità elettrica.

2. Essendo la sede lontano da insediamenti industriali e posto all'interno di un edificio adibito ad uffici, le sue condizioni ambientali per quanto riguarda polvere, temperatura, umidità, vibrazioni meccaniche, interferenze elettriche e radiazioni elettromagnetiche e livelli di inquinamento chimico e biologico, sono tali da non richiedere misure specifiche di prevenzione oltre quelle già adottate per le sedi di uffici di civile impiego.

Art. 18 Caratteristiche del sistema di protocollo informatico

1. Il sistema di protocollo informatico assicura:

a) l'univoca identificazione e autenticazione degli utenti;

b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;

c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;

d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo da garantirne l'identificazione.

III – MODALITA' DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA FORMAZIONE E LO SCAMBIO DI DOCUMENTI

Art. 19 Principi generali

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'Amministrazione forma gli originali dei propri documenti con mezzi informatici.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria.
3. Ogni documento per essere inoltrato in modo formale, all'esterno o all'interno dell'Amministrazione:
 - a) deve trattare un unico argomento indicato in modo sintetico ma esaustivo, a cura dell'autore, nello spazio riservato all'oggetto;
 - b) deve riferirsi ad un solo protocollo;
 - c) può fare riferimento a più fascicoli.
4. Il documento deve consentire l'identificazione dell'Amministrazione mittente attraverso le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'Amministrazione;
 - b) l'indirizzo completo dell'Amministrazione;
 - c) l'indicazione completa dell'ufficio dell'Amministrazione che ha prodotto il documento corredata dei recapiti telefonici e di posta elettronica
6. Il documento, inoltre, deve recare almeno le seguenti informazioni:
 - a) il luogo di redazione del documento;
 - b) la data (giorno, mese, anno);
 - c) il numero di protocollo;
 - d) il numero degli allegati (se presenti);
 - e) l'oggetto del documento;

Art. 20 Formazione dei documenti informatici

1. L'Amministrazione forma gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del "C.A.D."
2. L'Amministrazione forma i propri documenti informatici mediante l'utilizzo di applicativi di videoscrittura o tramite l'utilizzo di software gestionali di settore.

Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.

Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici dell'Amministrazione costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, copie e duplicati per gli usi consentiti dalla legge.

I duplicati informatici di un documento informatico sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Art. 21 Formato dei documenti informatici

I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione, possibilmente PDF - PDF/A o alternativamente JPEG.

L'evidenza informatica corrispondente al documento informatico immutabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell'Allegato n. 2 delle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013 in modo da assicurare l'indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l'interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità.

Art. 22 Metadati dei documenti informatici

Al documento informatico, durante la registrazione di protocollo, è associato l'insieme minimo dei metadati, con riferimento all'Allegato n. 5 delle regole tecniche del "C.A.D.".

Al documento amministrativo informatico sono inoltre associati i metadati indicati nell'art. 53 del D.P.R. 445/2000 e quelli previsti dall'art. 9 del DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico" inclusi nella segnatura informatica del protocollo.

I metadati dei documenti informatici soggetti a registrazione particolare sono individuati nell'Allegato B - Documenti soggetti a registrazione particolare e relativi metadati.

Art. 23 Formazione dei registri e repertori informatici

L'Amministrazione forma i propri registri e repertori informatici mediante la generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti inter operanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

I registri, i repertori, gli albi e gli elenchi e le raccolte di dati concernenti stati, qualità personali e fatti sono indicati nell'Allegato C – Elenco dei registri, repertori, albi ed elenchi e raccolte di dati concernenti stati, qualità personali e fatti.

Art. 24 Documento ricevuto dall'Amministrazione

1. Il documento informatico può essere recapitato all'Amministrazione:

a) a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata;

b) su supporto rimovibile (cd rom, dvd, chiave usb, etc.) consegnato direttamente all'Amministrazione o inviato per posta convenzionale, posta raccomandata o corriere;

c) tramite servizi di e-government on line.

2. Il documento su supporto cartaceo può essere recapitato:

a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere;

b) a mezzo telefax o telegramma;

c) a mezzo consegna diretta all'Amministrazione

Art. 25 Documento inviato dall'Amministrazione

1. I documenti informatici, compresi gli eventuali allegati, anch'essi informatici, sono inviati, di norma, per mezzo della posta certificata o delle e-mail istituzionali non certificate.

2. In alternativa, il documento informatico può essere riversato su supporto rimovibile non modificabile e trasmesso con altri mezzi di trasporto al destinatario.

3. I documenti su supporto cartaceo sono inviati:

a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere;

b) a mezzo telefax o telegramma;

c) a mezzo consegna diretta al destinatario.

IV – DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 26 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale

1. La casella di Posta Elettronica Certificata è accessibile solo all'Ufficio Protocollo (segreteria) che procede alla registrazione di protocollo previa verifica dell'integrità e leggibilità dei documenti stessi.
2. Qualora il messaggio di posta elettronica non sia conforme agli standard indicati dalla normativa vigente, la valenza giuridico-probatoria di un messaggio così ricevuto è assimilabile a quella di una missiva non sottoscritta e comunque valutabile dal RPA.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche a tutte le caselle di posta elettronica non certificata istituite per i vari Servizi per consentire a tutti i cittadini la comunicazione dall'esterno.
4. Per le caselle di posta elettronica non certificata è a discrezione del Responsabile del Servizio o del dipendente a cui è affidata la gestione della casella di posta elettronica la trasmissione al protocollo per un'acquisizione formale.

Art. 27 Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili

1. Considerata l'assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file digitali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a decifrare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione; superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e gli adempimenti del caso.
2. Qualora il documento informatico su supporto rimovibile venga consegnato direttamente all'Amministrazione e sia accompagnato da una lettera di trasmissione, è quest'ultima ad essere protocollata; qualora, invece, manchi la lettera di trasmissione, sarà protocollato previa la compilazione dell'interessato di un documento autografo di presentazione.

Art. 28 Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale

1. Il personale dell'Ufficio Protocollo provvede a ritirare la corrispondenza quotidiana.
2. Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell'indirizzo e del destinatario sugli stessi apposti, e successivamente aperti per gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione;
3. La corrispondenza relativa a procedure negoziali aperte o ristrette è registrata e successivamente consegnata chiusa all'ufficio responsabile della gara.
4. La corrispondenza recante la dicitura "RISERVATA" o "PERSONALE" o indirizzata ad una specifica persona senza citare il ruolo all'interno dell'organizzazione viene trattata con le modalità stabilite al successivo art. 29.

Art. 29 Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali

1. Il personale preposto all'apertura e alla registrazione della corrispondenza deve essere regolarmente identificato e adeguatamente istruito al trattamento dei dati personali.
2. Qualora la corrispondenza presenti la dicitura "RISERVATA" o "PERSONALE" o indirizzata ad una persona fisica dell'organizzazione senza esplicitare alcun ruolo organizzativo è da considerare come "riservata personale" e non potrà essere aperta se non dal legittimo destinatario. Nel caso venga recapitata per errore ad un ufficio dell'Amministrazione quest'ultimo, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti, non apre le buste o i contenitori e li rinvia, nella stessa giornata, all'Ufficio Protocollo.

Art. 30 Errata ricezione di documenti digitali

1. Nel caso in cui pervengano sulle caselle di posta elettronica certificata messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l'operatore di protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura: "MESSAGGIO PERVENUTO PER ERRORE - NON DI COMPETENZA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE".
2. Lo stesso comportamento si applica alla ricezione delle e-mail istituzionali non pec da parte degli addetti alla loro gestione.

Art. 31 Errata ricezione di documenti cartacei

1. Nel caso in cui pervengano erroneamente al Protocollo dell'Amministrazione documenti indirizzati ad altri soggetti le buste o i contenitori si restituiscono alla posta.

Art. 32 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici

1. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante la casella di posta elettronica certificata, la notifica al mittente dell'avvenuto recapito del messaggio è assicurata dagli specifici standard del servizio di posta elettronica certificata dell'AOO.
2. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante la casella di posta elettronica non certificata, la notifica al mittente dell'avvenuto recapito del messaggio è a discrezione del dipendente che gestisce la casella di posta.

Art. 33 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei

1. Gli addetti al protocollo possono rilasciare ricevute per i soli documenti soggetti a protocollazione. Altre ricevute non potranno essere rilasciate.
2. Quando il documento cartaceo non soggetto a protocollazione è consegnato direttamente ad una UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento e apporvi il timbro dell'Amministrazione con la data e l'ora d'arrivo e la sigla dell'operatore.

3. La semplice apposizione del timbro dell'Amministrazione con la data e l'ora d'arrivo e la sigla dell'operatore sulla copia non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell'UOP in merito alla ricezione e all'assegnazione del documento.

4. Nel caso, invece, si tratti di documenti soggetti a protocollazione, quando il documento cartaceo è consegnato direttamente ad una UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, la UOP che lo riceve deve rilasciare la ricevuta in questione o in alternativa l'UOP è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la pagina del documento su cui è stata apposta la segnatura di protocollo.

Art. 34 Archiviazione dei documenti informatici

1. I documenti informatici sono archiviati, secondo le norme vigenti, su supporti di memorizzazione, in modo non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.

Art. 35 Classificazione, assegnazione, fascicolazione e presa in carico dei documenti

1. Per la fascicolazione (dove previsto) si procede ad inserire il documento nel fascicolo opportuno, se chiaramente individuabile, altrimenti gli addetti alla UOP interagiscono con l'UC per procedere all'individuazione dello stesso.

Art. 36 Verifica formale dei documenti da spedire

1. I documenti da spedire e da protocollare, siano essi in formato digitale o analogico, sono inoltrati all'Ufficio Protocollo secondo le procedure opportune.

2. In ogni caso i documenti sono sottoposti, a cura degli uffici mittenti, a verifica formale dei loro requisiti essenziali ai fini della spedizione: oggetto sintetico ed esaustivo, corretta indicazione del mittente, corretta indicazione del destinatario e del suo indirizzo fisico o pec, sottoscrizione digitale o autografa, presenza di allegati se dichiarati, etc.

3. Se il documento è completo, esso è protocollato e su di esso viene apposta la segnatura di protocollo; in caso contrario è rispedito all'ufficio mittente con le osservazioni del caso.

4. In nessun caso gli operatori dell'Ufficio Protocollo sono tenuti a prendere cognizione del contenuto dei documenti da spedire e quindi essi non devono operare alcun controllo nel merito dei contenuti dei documenti stessi.

Art. 37 RegISTRAZIONI DI PROTOCOLLO E SEGNAURA DEI DOCUMENTI IN PARTENZA E INTERNI

1. Le operazioni di registrazione e di apposizione della segnatura del documento in partenza sono effettuate presso l'Ufficio Protocollo.

2. In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a prenotare numeri di protocollo per documenti non ancora resi disponibili.

3. La compilazione dei moduli se prevista (ad esempio: ricevute di ritorno per raccomandate, posta celere, corriere) è a cura dell'ufficio Protocollo.

4. L'Ufficio protocollo verifica la leggibilità, la accessibilità e la qualità del file acquisito e verifica che il file sia associato alla rispettiva registrazione di protocollo.

Art. 38 Produzione di copie cartacee di documenti informatici

Nel caso della produzione di copie cartacee di documenti informatici dovrà essere obbligatoriamente riportata l'indicazione di "COPIA DI DOCUMENTO INFORMATICO".

Art. 39 Spedizione di documenti cartacei a mezzo posta

1. L'Ufficio Protocollo provvede direttamente a tutte le operazioni necessarie alla spedizione della corrispondenza.
2. Al fine di consentire il regolare svolgimento di tali operazioni gli uffici dell'Amministrazione devono far pervenire la posta in partenza all'Ufficio Protocollo nelle ore stabilite dall'Ufficio stesso.
3. Eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal RGD che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse da quella standard descritta.

V – REGOLE DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI

Art. 40 Regole generali

1. Con l'assegnazione si procede all'individuazione dell'UC destinatario del documento, mentre l'attività di smistamento consiste nell'inviare il documento protocollato e segnato all'UC medesimo, come meglio specificato negli articoli successivi.
2. I termini per la definizione del procedimento amministrativo che, eventualmente, prende avvio dal documento, decorrono, comunque, dalla data di protocollazione.
3. Il sistema di gestione informatica dei protocolli memorizza tutti i singoli passaggi conservandone, per ciascuno di essi, l'identificativo dell'operatore, la data e l'ora di esecuzione.
4. La traccia risultante dalle operazioni di cui al comma precedente definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità.

VI – U.O. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DI REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO, DI ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI

Art. 41 Ufficio Protocollo

1. Secondo quanto stabilito al precedente 0, è istituito il Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, individuandolo nell'Ufficio di segreteria;
2. Nell'ambito del predetto Ufficio di segreteria, il Servizio Protocollo svolge le funzioni relative alla tenuta e alla gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali, ampiamente descritte in tutto il presente MdG; esso inoltre:

- a) costituisce il punto centralizzato di apertura al pubblico per il ricevimento della corrispondenza indirizzata all'Amministrazione;
- b) costituisce il punto centralizzato di spedizione della corrispondenza in partenza dall'Amministrazione;
- c) cura il ritiro, dal portalettere o presso gli uffici postali, della corrispondenza indirizzata all'Amministrazione;
- d) cura la consegna agli uffici postali della corrispondenza in partenza dall'Amministrazione;
- e) cura lo smistamento agli uffici competenti di destinazione della corrispondenza ricevuta dall'Amministrazione e di quella interna tra gli uffici;
- f) gestisce le caselle di Posta Elettronica Certificata dell'AOO, relativamente alla posta in arrivo ed in partenza;
- g) gestisce il ricevimento dei documenti di partecipazione a gare.

Art. 42 Servizio per la conservazione elettronica dei documenti

1. Il Servizio per la conservazione elettronica dei documenti è svolto dai Servizi Informativi dell'Amministrazione che curano la gestione del Server in cui sono memorizzati i dati dell'Ente.
2. Il sistema informatico, implementato presso l'Ente per la conservazione dei dati dello stesso, garantisce che le informazioni in esso memorizzate siano sempre consultabili, estraibili e mantenute inalterate nel tempo.
3. E' nominato un responsabile per la conservazione a norma (cosiddetta "conservazione sostitutiva") che sovrintende al processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

VII – DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE O SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE

Art. 43 Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo

1. Sono escluse, ai sensi dell'art. 53. comma 5 del DPR n. 445/2000, dalla registrazione di protocollo le seguenti tipologie di documenti:
 - Gazzette ufficiali, Bollettini ufficiali P.A.
 - Notiziari P.A.
 - Giornali, riviste, libri, manuali
 - Materiali pubblicitari
 - Note di ricezione circolari, note di ricezione, altre disposizioni
 - Materiali statistici
 - Atti preparatori interni
 - Inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi
 - Biglietti d'occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti ecc.)
 - Documentazione già soggetta, direttamente o indirettamente, a registrazione particolare (es. vaglia, assegni, estratti conto, ecc.).
 - Documenti anonimi o non firmati
 - Documenti totalmente illeggibili nel testo

- Documenti con mittente non riconoscibile
- Altri documenti considerati non rilevanti

2. Sono altresì escluse le seguenti tipologie di documenti secondo le indicazioni contenute negli allegati al manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio delle pubbliche amministrazioni del CNIPA:

- Richieste ferie e permessi
- Verbali e delibere del Consiglio
- Verbali e delibere del Consiglio di disciplina
- Determinazioni
- Le ricevute di ritorno delle raccomandate A.R.
- Documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridica amministrativa presente o futura
- Gli allegati se accompagnati da lettera di trasmissione, ivi compresi gli elaborati tecnici
- Corsi di aggiornamento
- Certificati di malattia
- Variazione sedi ed anagrafe ditte fornitrici
- Convocazioni ad incontri o riunioni e corsi di formazione interni
- Pubblicità in generale
- Offerte e Listini prezzi (spontanei)
- Solleciti di pagamento (salvo che non costituiscano diffida)
- Comunicazioni da parte di Enti di bandi di concorso

Art. 44 Documenti soggetti a registrazione particolare

1. Sono soggetti a registrazione particolare ai sensi dell'Art. 5, lettera k del DPCM 3 dicembre 2013, i seguenti documenti

- Albo
- Contratti e convenzioni
- Verbali delle adunanze del Consiglio
- Verbali delle adunanze del Consiglio di disciplina
- Documenti amministrativi (mandati di pagamento, reversali d'incasso, ricevute d'incasso, ecc. in quanto soggetti a registrazione informatica)
- Deliberazioni del Consiglio
- Deliberazioni del Consiglio di Disciplina
- Documenti e comunicazioni varie del Consiglio di Disciplina

VIII – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE E PIANO DI CONSERVAZIONE

Art. 45 Generalità

1. La classificazione dei documenti, destinata a realizzare una corretta organizzazione dei documenti nell'archivio, è obbligatoria per legge e si avvale del piano di conservazione di cui al successivo articolo 55 e del titolare di cui al successivo articolo 54

2. Ai sensi della normativa vigente:

- a) gli archivi e i singoli documenti dell'Amministrazione sono beni culturali inalienabili;
- b) gli archivi non possono essere smembrati a qualsiasi titolo e devono essere conservati nella loro organicità;
- c) lo spostamento della sede dell'archivio storico e dell'archivio di deposito è soggetto ad autorizzazione;

Art. 46 Titolario di classificazione

1. Il titolare di classificazione è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti di archivio in base alle funzioni e alle materie di competenza dell'ente e si suddivide in argomenti.
2. Gli argomenti in cui è suddiviso il titolare individuano le funzioni primarie e di organizzazione dell'Amministrazione.
3. I principali documenti ricevuti e prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono classificati in base al titolare.
4. Il titolare può essere aggiornato a seguito di modifiche intervenute nelle funzioni e nelle competenze dell'Amministrazione in forza di leggi, ovvero rivisto qualora sorgesse l'esigenza di riorganizzarne la struttura interna.
5. Il RGD, anche in accordo con gli uffici eventualmente interessati, cura l'aggiornamento e/o la revisione del titolare provvedendo, dopo ogni modifica, ad informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.
6. Eventuali modifiche alla classificazione esistente deve tenere conto dell'impatto sullo storico del protocollo e pertanto non è consentito di cambiarne il significato intrinseco.
8. Il titolare adottato dall'Amministrazione così come acquisito nel programma informatico è riportato nell'Allegato D – Titolare di classificazione del presente MdG.

Art. 47 Piano di conservazione dei documenti cartacei

1. Il piano di conservazione definisce i tempi di conservazione dei documenti e dei fascicoli nella sezione di deposito dell'archivio dell'Amministrazione.
2. Gli atti essendo documenti collegati tra loro con rapporto di causa effetto, devono essere ordinati, strutturati e conservati in modo coerente e devono essere accessibili alla consultazione per usi amministrativi, legali o storici.
3. L'archivio si suddivide in archivio corrente, di deposito, storico.
 - a) *L'archivio corrente* comprende i documenti necessari allo svolgimento delle attività correnti.
 - b) *L'archivio di deposito* comprende i documenti relativi degli affari conclusi ma ancora recenti e che possono essere oggetto di ricerca per motivi amministrativi e/o legali.
 - c) *L'archivio storico* (sezione separata) contiene i documenti selezionati per la conservazione permanente.
4. Ai sensi della normativa vigente l'archivio (cartaceo) deve essere sottoposto a tutela per la corretta e protetta conservazione. L'accesso all'archivio deve essere ristretto alle sole persone autorizzate al trattamento delle informazioni in esso contenute.

Art. 48 Sistema di Fascicolazione dei documenti

1. Il sistema di fascicolazione dei documenti è organizzato secondo quanto riportato all'Allegato E – Sistema di fascicolazione del presente MdG.
2. In prima istanza, per i documenti in arrivo/interni, qualunque sia il loro formato, gli addetti al Protocollo fascicolano procedendo ad inserire il documento nel fascicolo opportuno, se chiaramente individuabile, altrimenti gli addetti alla UOP interagiscono con l'UC per procedere all'individuazione dello stesso; qualora il fascicolo non è esistente gli addetti alla UOP provvederanno a crearne uno nuovo.
3. Per i documenti in partenza qualunque sia il loro formato, ciascun ufficio provvederà ad indicare nel documento il fascicolo o faldone di appartenenza, in modo tale che l'ufficio protocollo in fase di protocollazione possa inserire il documento nel fascicolo o faldone corrispondente.
4. Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo o faldone di riferimento.
5. I documenti sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo o faldone secondo l'ordine cronologico di registrazione.
6. Quando un nuovo documento viene recapitato all'Amministrazione l'ufficio competente stabilisce, anche con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatico, se il documento debba essere collegato ad un procedimento in corso, e pertanto debba essere inserito in un fascicolo già esistente, oppure se il documento si riferisce ad un nuovo procedimento per cui è necessario aprire un nuovo fascicolo.

Art. 49 Versamento dei documenti nell'archivio di deposito

1. Periodicamente, e compatibilmente con la disponibilità di spazi nell'Archivio di deposito, i fascicoli e i documenti facenti parte delle serie archivistiche, relativi a procedimenti conclusi, vengono trasferiti nell'archivio di deposito dell'Amministrazione.
2. Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli avevano nell'archivio corrente.
3. Prima di effettuare il conferimento di cui sopra, l'ufficio che versa i documenti procede:
 - a) alla verifica dell'effettiva conclusione della pratica, compreso l'esaurimento di fasi di giudizio ove la pratica abbia generato eventuali contenziosi;
 - b) allo scarto di eventuali copie e fotocopie di documentazione di cui è possibile l'eliminazione, al fine di garantire la presenza di tutti e soli i documenti relativi alla pratica, senza inutili duplicazioni;

Art. 50 Scarto archivistico e creazione dell'archivio storico

1. Sulla base del piano di conservazione, l'Amministrazione, periodicamente, effettua la selezione della documentazione da conservare perennemente e lo scarto di quella che non si ritiene più opportuno conservare ulteriormente.

Art. 51 Consultazione degli archivi

1. La consultazione degli archivi dell'Amministrazione (corrente, di deposito e storico) avviene nel rispetto della normativa vigente.

Art. 52 Piano di Conservazione dei documenti informatici

1. I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, e conservati nell'archivio informatico a cura del RdC.
2. Le rappresentazioni digitali dei documenti originali su supporto cartaceo, acquisite con l'ausilio dello scanner, sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, al termine del processo di scansione.
3. L'Amministrazione provvede a predisporre servizi di copie di sicurezza eventualmente remotizzate. Fra le copie di sicurezza assume particolare rilevanza la necessità di attivare un servizio di backup almeno giornaliero dei dati (database) e documenti informatici (files). Occorre adottare politiche di backup che permettano di avere più set di supporti che devono essere conservati in luoghi differenti. L'RDC cura la conservazione di una copia periodicamente aggiornata.

L'ente è dotato di un backup giornaliero effettuato su dispositivi remoti (Aruba Private Cloud) con retention di 93 giorni. I backup vengono effettuati dal software Veeam su spazio cloud privato.

4. Il RdC provvede, con il supporto della tecnologia descritta sopra, a conservare i documenti informatici presso i sistemi informativi dell'ente. Almeno una volta ogni tre mesi è necessario programmare un test del backup (leggibilità della copia) effettuando un ripristino (operazione recupero da backup) del database e di qualche file in modo da avere evidenza del corretto funzionamento del backup e dei supporti di memorizzazione. I supporti di memorizzazione vanno sostituiti obbligatoriamente alla fine della vita utile prevista in fase di acquisto e in ogni caso non superiore ai 3 anni o 1000 cicli. Il RdC provvede altresì alla conservazione degli strumenti di descrizione, ricerca, gestione e conservazione dei documenti.
5. Il manuale di gestione e i relativi aggiornamenti devono essere conservati integralmente e perennemente nell'archivio dell'ente.

Art. 53 Ripristino dati in caso di "disaster recovery"

1. Il servizio di ripristino dei dati dal "disaster recovery" verrà attivato a cura del Servizio Informativo tramite le procedure stabilite solo a seguito di una indisponibilità totale o parziale dei sistemi e/o dei dati presso la sede della Pubblica Amministrazione (es. perdita totale dei dati, terremoto, allagamento, ecc..) e qualora non sia possibile utilizzare le copie già presenti della sede principale. La valutazione dei rischi deve riportare la valutazione e le misure di mitigazione a tutela del patrimonio informativo.

IX – MODALITA' DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO

Art. 54 Unicità del protocollo informatico

1. L'Amministrazione istituisce un unico registro di protocollo generale, articolato in modo tale che sia possibile determinare se il documento sia in arrivo o in partenza, ovvero se si tratti di un documento interno.
2. La numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica, si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Ai sensi della normativa vigente, il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche.
4. Non è consentita la protocollazione di documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro.
5. Non è consentita, in nessun caso, né la protocollazione di un documento già protocollato, né la cosiddetta "registrazione a fronte", vale a dire l'utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza.
6. Il registro di protocollo è un atto pubblico che fa fede dell'effettivo ricevimento o spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici; esso, pertanto, è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti previste dalle norme.

Art. 55 Registro giornaliero di protocollo

1. La produzione del registro giornaliero di protocollo avviene, per ogni giorno lavorativo, mediante creazione su supporto informatico in formato PDF, dell'elenco dei protocolli e delle informazioni ad essi connesse, registrati nell'arco di uno stesso giorno.
2. All'avvio del processo di creazione del pacchetto di versamento vengono elaborati i dati presenti nel registro di protocollo al fine di:
 - a. Ottenere i metadati di profilo specifici da inviare al sistema di conservazione (Numero iniziale, Numero Finale, Data inizio registrazione, Numero di documenti registrati, Numero di documenti annullati o modificati).
 - b. Effettuare la registrazione del file PDF nel registro/repertorio stabilito e memorizzare tra gli attributi estesi del documento quelli calcolati precedentemente.
 - c. Predisporre il documento all'invio in conservazione indicando lo stato "da conservare".
3. Il trasferimento del Pacchetto di Versamento al sistema di conservazione avviene tramite canale WebServices. Al riguardo è previsto un processo automatico che si occupi di creare il pacchetto di versamento, inviarlo al sistema di conservazione e registrare lo stato del versamento stesso. Il processo provvede a:
 - a. Predisporre il pacchetto di versamento estraendo le informazioni necessarie dal documento e dal sistema.
 - b. Inviare il pacchetto in modalità sincrona.
 - c. In caso di esito positivo indicare nel documento lo stato "conservato".
 - d. In caso di esito negativo indicare il motivo dell'errore in modo da poter segnalare immediatamente al responsabile della conservazione Il file PDF del registro giornaliero è registrato, al solo scopo consultativo, nel registro di protocollo interno dell'Ente.
4. Il servizio di conservazione sostitutiva a norma è svolto dalla società Namirial SpA, conservatore accreditato, come previsto dalla Circolare AgID n. 65/2014 (il MdG del conservatore accreditato è disponibile sul sito istituzionale dell'AgID)

Art. 56 RegISTRAZIONI DI PROTOCOLLO

1. Ai sensi della normativa vigente e con le eccezioni previste ai precedenti 0 e 0, sui principali documenti ricevuti o spediti dall'AOO, viene effettuata una registrazione di protocollo con il sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei seguenti dati obbligatori:

- a) il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- b) la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- c) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti;
- d) l'oggetto del documento (*);

2. La registrazione di protocollo di un documento informatico viene effettuata a seguito della procedura previste ai precedenti 0, 0, 0, 0, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e REF_Ref435024988 \r\h *MERGEFORMAT **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

3. La registrazione di protocollo di un documento cartaceo viene effettuata a seguito delle procedure previste ai precedenti 0, 0, 0, 0, 0, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

(*) Raccomandazioni di Privacy-by-default (art. 25 del Reg. 679/2016): l'oggetto del documento, a meno che non sia assolutamente indispensabile, non deve riportare esplicitamente categorie particolari di dati presenti sul documento. (ad esempio: invece che "Casellario Giudiziale di Mario Rossi", utilizzare "Documentazione aggiuntiva di Mario Rossi" o "Casellario di iscritto n.xxxxx" avendo sempre cura di non abbinare "Nome e Cognome" a categorie particolari di dati come prescritto dall'art. 9 del Reg. 679/2016).

Art. 57 Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo

1. La registrazione di protocollo di un documento, oltre ai dati obbligatori di cui al precedente articolo 54, può contenere i seguenti elementi facoltativi:

- a) il mezzo di ricezione/spedizione del documento (ad esempio: raccomandata o fax);
- b) il fascicolo
- c) il riferimento agli allegati;
- d) il nominativo dei destinatari delle copie per conoscenza;

2. In caso di errore di registrazione gli elementi facoltativi di cui al comma precedente sono modificabili senza ricorrere alla procedura di cui al successivo 0, fermo restando che il sistema informatico di protocollo registra tali modifiche.

Art. 58 Segnatura di protocollo dei documenti

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

2. L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

3. I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti in un file conforme alle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente.

4. La segnatura di protocollo di un documento cartaceo avviene attraverso l'apposizione su di esso di un segno grafico il quale, di norma, è realizzato con un timbro tradizionale.
5. La segnatura di protocollo sia per i documenti informatici che per quelli cartacei deve contenere obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente le seguenti informazioni:
 - a) l'indicazione in forma sintetica dell'Amministrazione;
 - b) data e numero di protocollo del documento.
6. Ad integrazione degli elementi obbligatori di cui al precedente comma 5, la segnatura di protocollo può contenere le seguenti informazioni facoltative:
 - a) denominazione dell'AOO, in presenza di più AOO;
 - b) indice di classificazione.
 - c) la tipologia di protocollo in entrata (IN) / uscita (OUT)

Art. 59 Annullamento delle registrazioni di protocollo

1. Ai sensi della normativa vigente, l'annullamento e/o la modifica anche di uno solo dei dati obbligatori della registrazione di protocollo devono essere richieste al RGD o suoi delegati che sono i soli che possono autorizzare lo svolgimento delle relative operazioni; le modifiche effettuate direttamente dal RGD o dai suoi delegati equivalgono implicitamente ad autorizzazione.
2. I dati annullati e/o modificati rimangono memorizzati nella procedura del protocollo informatico unitamente alle informazioni relative all'ora, alla data, al nominativo dell'operatore che effettua l'operazione.
3. L'annullamento del numero di protocollo comporta l'annullamento di tutta la registrazione di protocollo.

Art. 60 Documenti con oggetti plurimi

1. Qualora un documento in entrata presenti più oggetti, relativi a procedimenti diversi e pertanto da assegnare a più fascicoli, si dovranno produrre copie autentiche dello stesso documento e successivamente registrarle, classificarle e fascicolarle indipendentemente una dall'altra. L'originale verrà inviato al destinatario indicato nel documento, oppure, nel caso di destinatari plurimi, al primo in indirizzo. Nel caso in cui l'individuazione di più oggetti venga effettuata successivamente da parte del destinatario, questi deve inviare all'ufficio protocollo apposita comunicazione affinché si provveda nel medesimo modo.
2. La documentazione in partenza deve avere un unico oggetto per ciascuna comunicazione.

Art. 61 Integrazioni documentarie

1. Gli addetti al ricevimento della corrispondenza e alle registrazioni di protocollo non sono tenuti a verificare la completezza formale e sostanziale della documentazione pervenuta, ma unicamente a verificare la corrispondenza fra gli eventuali allegati dichiarati e gli allegati effettivamente presentati con la pratica.
2. La verifica di cui al comma 1 spetta all'ufficio competente o al RPA che, qualora ritenga necessario acquisire documenti che integrino quelli già pervenuti, provvede a richiederli al mittente con le comunicazioni del caso.

X – DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

Art. 62 Descrizione del sistema di protocollo informatico

1. La descrizione del sistema di protocollo informatico in uso presso l'AOO è contenuta nel presente Manuale.

XI – RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI

Art. 63 Generalità

1. Il controllo degli accessi è attuato al fine di garantire l'impiego del sistema informatico di protocollo esclusivamente secondo modalità prestabilite.

XII – MODALITA' DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA

Art. 64 Registro di emergenza

1. Qualora si verificassero interruzioni, accidentali o programmate, nel funzionamento del sistema di protocollo informatico, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare le registrazioni di protocollo su un registro di emergenza.
2. Presso l'Ufficio Protocollo il registro di emergenza viene predisposto su indicazione del RGD e a secondo delle particolari condizioni, in forma digitale se possibile oppure in forma cartacea;
3. Al ripristino della funzionalità del sistema di protocollo informatico tutte le registrazioni effettuate mediante i registri di emergenza devono essere recuperate dal sistema, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell'interruzione del servizio.
4. La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo.

Art. 65 Apertura del registro di emergenza

1. Il RGD autorizza, con proprio provvedimento, l'avvio dell'attività di protocollo sul registro di emergenza.
2. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione del funzionamento del sistema informatico di protocollo.
3. Qualora l'interruzione nel funzionamento del sistema di protocollo informatico si prolunghi per più di ventiquattro ore, il RGD, ai sensi della normativa vigente, autorizza l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana e solo quando sono state esperite tutte le possibilità

di ripristino del servizio di protocollo informatico; in tali casi sul registro di emergenza, oltre alle notizie di cui al precedente comma 2, vengono riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

4. Per semplificare e normalizzare la procedura di apertura del registro di emergenza viene compilato il modulo riportato di seguito.

Servizio di gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi

Scheda di apertura/chiusura del registro di emergenza <dell'Ente>

Unità Organizzativa di registrazione di Protocollo

Causa dell'interruzione: Data: gg / mm / aaaa di inizio/ fine interruzione

(depenare la voce incongruente con l'evento annotato)

Ora dell'evento hh /mm Annotazioni:

Numero protocollo xxxxxxx iniziale/finale

(depenare la voce incongruente con l'evento annotato)

Firma del responsabile del servizio di protocollo

Art. 66 Utilizzo del registro di emergenza

1. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza può essere liberamente scelta ma deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati.
2. Il formato delle registrazioni di protocollo di emergenza, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni sono gli stessi previsti per il sistema di protocollo informatico di cui al comma 1 del precedente 0.
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale di operazioni registrate.

Art. 67 Chiusura e recupero del registro di emergenza

1. Quando viene ripristinata la piena funzionalità del sistema di protocollo informatico, l'Ufficio Protocollo provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando sullo stesso il numero delle registrazioni effettuate e la data e l'ora di ripristino della funzionalità del sistema.
2. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico di protocollo.
3. Durante la fase di recupero dei dati a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo generale che deve mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.

XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 68 Norma transitoria relativa alla validità del titolare

1. Il titolare di classificazione, di cui all'Allegato D – Titolare di classificazione, sarà in uso dal giorno successivo alla data dell'approvazione del presente MdG.

Art. 69 Pubblicità del presente manuale

1. Copia del presente MdG:

- a) è resa disponibile a tutto il personale dell'Amministrazione mediante spedizione via e-mail
- b) è pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione.

Art. 70 Entrata in vigore

1. Il presente MdG entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua approvazione.

Allegato A - Elenco delle Unità Organizzative

Acronimo	Descrizione	Responsabile
UPG	Ufficio Protocollo Generale	Ufficio segreteria

Allegato B - Documenti soggetti a registrazione particolare e relativi metadati

Tipo di documento	Cartaceo	Digitale	Software	Metadati
Albo	S	S	<OrdIngegneri>	<datavalidita>
Contratti e convenzioni	S	S	Word/Pdf	
Delibere del Consiglio dell'Ordine	S	S	Word/Pdf	
Delibere del Consiglio di Disciplina	S	S	Word/Pdf	
Documenti del Consiglio di Disciplina	S	S	Word/Pdf	
Verbali	S	S	Word/Pdf	
Ricevute d'incasso	S	N	Blocchetto ricevute	
Mandati di pagamento	S	S	CogesWinPlus	<numeromandato> <datamandato> <importomandato>
Reversali d'incasso	S	S	CogesWinPlus	<numeroreversale> <datareversale> <importoreversale>

(*) Metadati aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'allegato 5, articolo 2 METADATI MINIMI DEL DOCUMENTO INFORMATICO, DPCM 3-12-2013

Allegato C – Elenco dei registri, repertori, albi ed elenchi e raccolte di dati concernenti stati, qualità personali e fatti

Denominazione	Cartaceo	Digitale	Software
ALBO	S	S	OrdIngegneri
FORMAZIONE	S	S	Formazione Professionale Continua
CONTABILITA'	S	S	CogesWinPlus

Allegato D – Titolario di classificazione

Elenco del titolario di classificazione

ASSEMBLEE ORDINE

AVVISI DI GARA E BANDI DI CONCORSO

CIRCOLARI CNI

COMUNICAZIONI A ENTI VARI

COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

COMUNICAZIONI CONSIGLIO DISCIPLINA

CONGRESSI NAZIONALI

CONTABILITA'

CONVOCAZIONI CONSIGLIO ORDINE

CONVOCAZIONI COMMISSIONI

DOCUMENTI CROIL

DOCUMENTI VARI ALTRI ORDINI

DOCUMENTI VARI COMMISSIONI

DOCUMENTI VARI TIROCINIO PROFESSIONALE

DOMANDE E RILASCIO DI PARERE DI CONGRUITA'

ELEZIONI ORDINE

ESAMI DI STATO

INCARICHI

ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – TRASFERIMENTI

PATROCINI

PERSONALE SEGRETERIA

PREVENZIONI INCENDI

Elenco del titolare di classificazione

QUESITI – RICHIESTE E RISPOSTE

SEGNALAZIONE NOMINATIVI (RICHIESTE E RISPOSTE)

TERNE COLLAUDATORI

VARIE

Allegato E – Sistema di fascicolazione

Fascicolazione documenti informatici

I documenti informatici sono fascicolati in base all'argomento.

Tipo di documento	Descrizione della fascicolazione
Documentazione relativa a: Formazione	Cartelle: Corsi relativi all'anno corrente (all'interno sono presenti sotto cartelle suddivise per data evento), Convocazioni Commissione (all'interno sono presenti sotto cartelle suddivise per anno), CONVENZIONI, documenti per approvazione eventi (all'interno sono presenti sotto cartelle), Elenco Eventi (all'interno sono presenti sotto cartelle suddivise per anno) Esoneri e Riconoscimento CFP (all'interno sono presenti sotto cartelle suddivise per anno), Varie
Documentazione relativa a: Contabilità	Cartelle: Banca, Bilanci, Revisore, Tesoriere, Conto Annuale, Liquidazione Iva – all'interno delle cartelle sono presenti sotto cartelle suddivise per anno e/o mese
Documentazione relativa a: Albo	Cartella Albo suddivisa per anni con sotto cartelle: iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – conferme di laurea Cartella PEC
Documentazione relativa a: Consiglio di Disciplina	Cartelle: Esposti, Comunicazioni varie, Notifiche
Documentazione relativa a: Consiglio dell'Ordine	Cartelle: Convocazioni consiglio - suddivisa per anno
Documentazione relativa a: Assemblea degli Iscritti	Cartella Assemblea suddivisa per anni
Documentazione relativa a: Elezioni rinnovo Consiglio Ordine	Cartella analoga suddivisa per mandati di consiglio
Documentazione relativa a: Enti vari	Comunicazioni varie, richieste di nominativi, richieste di parere
Documentazione relativa a: Comunicazioni agli Iscritti	Circolari suddivise per anni Comunicazione specifica a singolo iscritto per varie motivazioni suddivisa per anni
Documentazione relativa a tirocini professionali guidati	Comunicazioni al CNI , al Tutor e a tirocinante

Fascicolazione documenti cartacei

I documenti cartacei sono fascicolati in base all'argomento.

Tipo di documento	Descrizione della fascicolazione
Documentazione relativa a: Formazione	Documentazione cartacea inserita in faldoni suddivisi ed archiviati in base all'anno
Documentazione relativa a: Contabilità	Cartelle dei mandati numerate progressivamente ed inserite in faldoni suddivisi per anno – Fascicoli relativi ad imposte archiviati unitamente ai faldoni in base all'anno
Documentazione relativa a: Albo	Documentazione cartacea inserita in faldoni suddivisi ed archiviati in base al numero di iscrizione Cartella PEC archivio in specifico faldone
Documentazione relativa a: Circolari CNI	Archivate in faldone e suddivise per anno
Documentazione relativa a: Consiglio di Disciplina	Cartella esposti con numerazione suddivisa per mandato di consiglio, comunicazioni varie
Documentazione relativa a: Consiglio dell'Ordine	Convocazioni di Consiglio suddivisa per anno
Documentazione relativa a: Assemblea degli Iscritti	Documentazione archiviata in faldone con suddivisione per anni
Documentazione relativa a: Elezioni rinnovo Consiglio Ordine	Faldone suddiviso per mandati di Consiglio
Documentazione relativa a: Enti vari	Segnalazioni nominativi, pareri, ecc. (suddivisi in singoli faldoni)
Documentazione relativa a: Comunicazioni agli iscritti	Circolari suddivise per anni Risposta a singolo iscritto archiviata in specifiche cartelle in base all'argomento
Documentazione relativa a: tirocini professionali guidati (per riconoscimento titoli esteri)	Cartella tirocini professionali

Allegato F - Infrastruttura hardware e software di base e misure di protezione

Elenco delle apparecchiature hardware e software di base

2 server ospitati in cloud su Aruba Private Cloud con Backup Veeam

4 Thinclient

Elenco delle misure di protezione

Accesso a computer e/o risorse di rete protetto da password

Accesso alla rete wireless protetto da password

Antivirus

Unità di backup